Unione Europea Repubblica Italiana Regione Siciliana Ist.Compr.”Bivona”

**MINISTERO DELL’ ISTRUZIONE E MERITO**

REGIONE SICILIA - AMBITO TERRITORIALE N.4 PER LA PROVINCIA DI AGRIGENTO

IST. COMPRENSIVO ad indirizzo musicale “SANTI BIVONA”

Contrada Soccorso 92013 Menfi (Ag) s.n.c – tel./ 092571895

C.M. AGIC83600P C.F. 92011610844

pec agic83600p@pec.istruzione.it

e-mail agic83600p@istruzione.it

sito-web https://www.icsantibivona.edu.it

# PROTOCOLLO PER LA VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI

# SOMMARIO

# PREMESSA

La valutazione è parte integrante del Curricolo d'Istituto sin dalla definizione degli obiettivi di apprendimento e delle attività che ne costituiscono l'asse portante, necessari per il conseguimento dei traguardi fissati dalle *Nuove Indicazioni Nazionali del primo Ciclo Scolastico.*

Essa:

- accompagna il processo di apprendimento-insegnamento;
- consente di verificare l'efficacia dell'azione didattica-educativa;
- permette di adeguare obiettivi, metodi, mezzi allo stile di apprendimento del singolo alunno;
- consente di trovare sia tempestivi interventi correttivi, sia interventi a carattere compensativo e strategie di insegnamento individualizzato.

Il protocollo di valutazione traccia una linea guida unica, trasparente e pubblica lungo la quale i docenti, come singoli e in team, disegnano la valutazione degli studenti all'interno dell'Istituto, seguendo le tappe progressive del processo di insegnamento/apprendimento e guidando attraverso un "divenire coordinato" fra i gradi scolastici.

La valutazione è dunque lo strumento principale con cui il bambino/ragazzo diventa protagonista del proprio apprendimento.
Comunicata alla famiglia è un mezzo per la partecipazione alla costruzione di un comune progetto educativo, all'interno di un monitoraggio continuo delle criticità e punti di forza dell'azione educativa.

# OGGETTO E FINALITA'

"La valutazione **ha per oggetto il processo formativo e i risultati di apprendimento** delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti delle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione e formazione, ha **finalità formativa ed educativa** e **concorre al miglioramento degli apprendimenti e al successo formativo** degli stessi, **documenta lo sviluppo dell'identità personale** e **promuove la autovalutazione di ciascuno** in relazione alle acquisizioni di conoscenze, abilità e competenze". (art.1 D.Lvo 62/2017)."

La valutazione è un processo continuo e complesso, che si basa sull'osservazione sistematica e sulla raccolta di indicatori molteplici e non può` ridursi all'attribuzione di un voto numerico o un giudizio sintetico in occasione di momenti di verifica formalizzata o di certificazione "sommativa" a conclusione del quadrimestre o dell'anno scolastico.

Il processo di "misurazione" degli apprendimenti e del comportamento è soltanto uno degli atti valutativi: nella prospettiva della "didattica delle competenze", **la valutazione dell'apprendimento diventa valutazione per l'apprendimento, intesa come risorsa per orientare e promuovere il processo di apprendimento.**

La valutazione degli apprendimenti è accompagnata dalla Certificazione delle Competenze, altermine delle classi quinta (scuola Primaria) e terza (scuola Secondaria di 1°). **La certificazione non sostituisce la Valutazione ma la integra.** Descrive i risultati del processo formativo quinquennale e triennale e le competenze acquisite dagli allievi in riferimento ai traguardi fissati nelle Indicazioni Nazionali; pertanto, è intesa come una valutazione complessiva delle capacità di ciascuno di utilizzare i saperi acquisiti per affrontare compiti e problemi, complessi e nuovi, reali o simulati.

La valutazione delle alunne e degli alunni risponde alle seguenti funzioni fondamentali:

- promuovere l'autoconsapevolezza e la conoscenza di sé, delle proprie potenzialità e difficolta'

- fornire ai docenti elementi di autovalutazione del proprio intervento didattico;
- esplicitare i progressi individuali degli studenti, piuttosto che esprimere i confronti;
- adeguare le proposte didattiche e le richieste ai ritmi di apprendimento individuali e del gruppo classe;
- predisporre eventuali interventi di recupero o consolidamento, individuali o collettivi;
- fornire agli alunni indicazioni per orientare l'impegno e sostenere l'apprendimento;
- comunicare alle famiglie gli esiti formativi scolastici e condividere gli impegni relativi ai processi di apprendimento;
- accertare il raggiungimento degli obiettivi fissati nella programmazione.

Per questo la valutazione ha un **valore formativo e didattico**, contestualizza il risultato e lo relaziona alla crescita dell'alunno.

Ancora, la valutazione è lo strumento principale attraverso cui il bambino/ragazzo diventa protagonista del proprio apprendimento, essa è **trasparente**, **mai estemporanea**, sempre frutto di riflessione e, comunicata alla famiglia, è un mezzo per la partecipazione alla costruzione del nostro comune progetto educativo.

Infatti, la valutazione, nel nostro Istituto, prende in esame diverse dimensioni:

- interessi manifestati;
- atteggiamento verso lo studio;
- dinamiche relazionali;
- autonomia nell'affrontare e risolvere problemi;
- dati di riflessione;
- capacità di analisi critica
- ed ogni altra attenzione che possa rendere manifesto che la valutazione non si riduce alla sola acquisizione di contenuti proposti, ma scandaglia e descrive la maturazione, nel bambino/ragazzo, di competenze chiave.

# CHE COSA SI VALUTA

Costituiscono oggetto della valutazione, secondo l'attuale quadro normativo:

- la **verifica degli apprendimenti**, ossia delle conoscenze e delle abilità disciplinari indicate negli obiettivi di apprendimento, elaborati dalla scuola anche in base alle Indicazioni Nazionali;
- le **conoscenze e le abilità** conseguite nelle attività di arricchimento/ampliamento dell'offerta formativa nonché nelle attività curricolari per gruppi di alunni, nelle attività di religione e/o alternative alla religione cattolica;
- il processo e il **livello globale** di sviluppo degli apprendimenti;
- **il comportamento**, cioè a relazione con i compagni, con gli adulti e con l'ambiente;
- la rilevazione delle **competenze di base**, relative agli apprendimenti disciplinari trasversali descritte nei modelli di certificazione delle competenze al termine della classe quinta primaria e della classe terza scuola secondaria di primo grado.

# CHI VALUTA

La valutazione rientra nella funzione docente nelle dimensioni **individuale** e **collegiale.**

Il **Collegio dei Docenti** definisce modalità e criteri per assicurare omogeneità, equità, trasparenza, nel rispetto del principio della libertà d'insegnamento.

I singoli docenti effettuano la valutazione esercitando la propria autonomia professionale sulla base dei criteri approvati in collegio.

Pertanto **attiene al docente**:

- ✓ la responsabilità della valutazione
- ✓ la cura della documentazione
- ✓ la scelta dei relativi strumenti

Partecipano alla valutazione quadrimestrale:

- Docenti contitolari della sezione/classe (ivi compresi i docenti di sostegno)
- Docenti titolari di attività curricolari per gruppi di alunni

I docenti di religione cattolica e i docenti di attività alternative alla religione cattolica partecipano alla valutazione dei soli alunni che si avvalgono di tali insegnamenti.

# GLI AGGETTIVI DELLA VALUTAZIONE

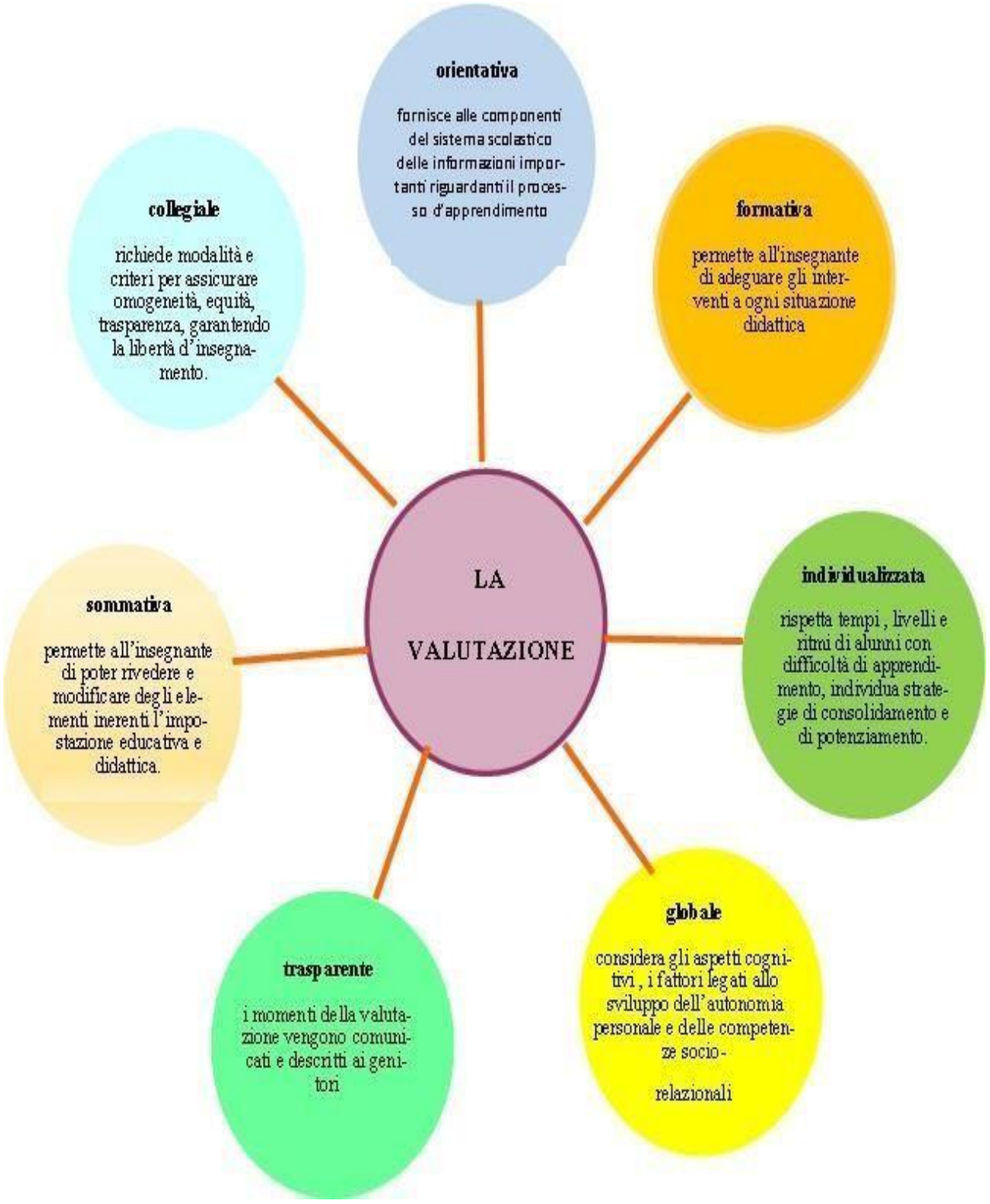

# LE FASI DELLA VALUTAZIONE

La valutazione accompagna e regola l'azione didattica rispetto alle capacità e agli esiti rilevati nel gruppo classe, sostiene i processi di apprendimento e di maturazione dell'alunno. Per questo si distinguono tre fasi fondamentali, che sottendono tre diverse funzioni:

1

## VALUTAZIONE DIAGNOSTICA O INIZIALE

È interessata a conoscere l'alunno per individualizzare il percorso di apprendimento con riferimento ai caratteri personali osservati (caratteristiche della personalità, atteggiamento nei confronti della scuola, ritmi e stili di apprendimento, motivazione, partecipazione, autonomia, conoscenze e abilità in ingresso…) Serve a individuare, attraverso la somministrazione di prove d'ingresso, il livello di partenza degli alunni, ad accertare il possesso dei prerequisiti.
Essa pertanto rappresenta l'analisi della situazione per la progettazione educativo-didattica mirata ai bisogni e alle potenzialità rilevate. Importante precisare che i risultati delle prove di ingresso vengono utilizzati come conoscenza dei livelli di apprendimento iniziale e non ai fini della valutazione complessiva.

2

## VALUTAZIONE INTERMEDIA E FORMATIVA

Accerta la dinamica degli apprendimenti rispetto agli obiettivi programmati, adegua la programmazione, progetta azioni di recupero, modifica all'occorrenza tempi e modalità, informa tempestivamente l'alunno circa il suo progresso, orientandone gli impegni.
Essa va a valutare l'efficacia dei percorsi d'insegnamento messi in atto con lo scopo di progettare azioni di recupero per alunni con preparazione di livello essenziale, consolidamento delle abilità per quelli con preparazione di livello medio e potenziamento per la valorizzazione delle eccellenze

| | |
|---|---|
| 3 | |
| | **VALUTAZIONE SOMMATIVA O FINALE.** |
| | Consente un giudizio sulle conoscenze, abilità e competenze acquisite dallo studente a cadenza quadrimestrale.<br>Rileva, quindi, l'incidenza formativa degli apprendimenti scolastici per lo sviluppo personale e sociale dell'alunno ed è sintetizzata in un livello, voto o giudizio conclusivo (quadrimestrale o annuale).<br>In questa fase, è necessario tenere distinta l'azione di verifica periodica, che comporta l'accertamento degli apprendimenti disciplinari, dall'azione di valutazione quadrimestrale e finale, che, a partire dagli esiti formativi registrati, considera i processi complessivi di maturazione della personalità dell'alunno. |

# STRUMENTI DELLA VALUTAZIONE

Un'ampia varietà di forme di verifica concorre a valorizzare pienamente i diversi stili di apprendimento, le potenzialità e le diverse attitudini degli studenti

Le verifiche intermedie e le valutazioni periodiche e finali sono coerenti con gli obiettivi di apprendimento previsti dal curricolo di istituto, approvato dal collegio dei docenti e pubblicato sul sito web. **L'accertamento degli apprendimenti disciplinari si effettua mediante verifiche in itinere nel corso dell'attività didattica e *sommative* a conclusione di ogni percorso didattico.** Questi strumenti di valutazione sono di vario tipo e, a seconda della disciplina interessata, possono essere scritti, orali, operativi, grafici e informatici.

Le modalità di accertamento degli apprendimenti avvengono pertanto mediante:

- **verifiche scritte**: Prove strutturate e semistrutturate (vero/falso, a scelta multipla, a integrazione...), relazioni, componimenti, esercizi di varia tipologia, sintesi, soluzione di problemi, dettati. Le prove saranno strutturate a livelli di difficoltà graduati, per permettere agli alunni di rispondere secondo le loro possibilità. Agli alunni BES sarà somministrata una prova predisposta dal docente di Sostegno e dal docente della disciplina interessata, in considerazione del relativo Piano Educativo Individualizzato o PDP utilizzando anche gli strumenti compensativi o altre misure
- **verifiche orali:** Colloqui, interrogazioni, audizioni, interventi, discussioni su argomenti di studio, esposizione di attività svolte... Sarà riservata una particolare attenzione alle interrogazioni e alle relazioni orali, perché si ritiene che la capacità di parlare costituisca non solo un obiettivo didattico (imparare a parlare favorisce la capacità di riflettere e di scrivere), ma anche un obiettivo educativo (imparare a parlare in pubblico incrementa la stima di sé, dà sicurezza, favorisce l'articolazione del pensiero.). **Tutti i docenti registreranno gli esiti delle verifiche (formative e sommative) scritte e orali nel registro dell'insegnante.**
- **verifiche di performance***:* prove grafico–pittoriche, prove strumentali e vocali, test e

prove motorie, prove tecnico–grafiche;

- **osservazioni sistematiche sulla partecipazione alle attività della classe**: le osservazioni sistematiche permettono di conoscere e verificare le modalità di apprendimento di ogni singolo alunno e concorrono alla verifica degli apprendimenti. Sono considerate osservazioni sistematiche quelle riferite alla partecipazione, alla modalità di approccio ai contenuti, ai tempi di attenzione, di concentrazione, al grado di interesse.

# PROVE COMUNI PER CLASSI PARALLELE

Le classi della Scuola Primaria e della Scuola Secondaria sono coinvolte annualmente nella somministrazione di prove comuni per classi parallele, redatte dal NIV o apposito gruppo di lavoro e somministrate dai docenti della scuola. Le prove parallele d'Istituto, strutturate prevalentemente sul modello INVALSI, ***non sono finalizzate alla valutazione individuale degli alunni,*** ma servono a monitorare i livelli di apprendimento conseguiti dalle classi dell'Istituto.

La somministrazione delle prove per classi parallele, calendarizzate in una finestra di una settimana, coinvolge tutte le classi della scuola Primaria e Secondaria dell'istituto, per le discipline di **ITALIANO e MATEMATICA**. Relativamente alla **LINGUA INGLESE sono escluse ,**dalle prove parallele**, le classi del biennio della scuola primaria.** Sono previste prove parallele **iniziali** per le classi prime della scuola primaria e secondaria di 1° grado, **intermedie e finali** per tutte le classi.

### Agli alunni con disabilità

è somministrata la prova, in considerazione del relativo Piano Educativo Individualizzato utilizzando anche gli strumenti compensativi o altre misure (tempi più lunghi e strumenti tecnologici se previsti).

### Agli alunni con Bisogni Educativi Speciali

per i quali è stato redatto un PDP, è somministrata la stessa prova della classe (utilizzando anche gli strumenti compensativi o altre misure previsti nel piano personalizzato. In casi particolari dove non siano sufficienti gli strumenti compensativi e le misure dispensative, al fine di uno svolgimento autonomo della prova da parte

dell'alunno/a, l'insegnante struttura e somministra una prova adeguata ai livelli dell'alunno/a.

A conclusione dell'anno scolastico è prevista la restituzione comparata a livello collegiale al fine di verificare i risultati attesi riportati nel PDM e lo stato delle priorità previste dal RAV.

# COINVOLGIMENTO E RESPONSABILIZZAZIONE ALUNNI

Gli alunni vengono coinvolti e responsabilizzati nel processo valutativo, affinché´ la valutazione sostenga, orienti e promuova l'impegno verso il conseguimento degli obiettivi di apprendimento e la piena realizzazione della personalità.

In questo senso i docenti del consiglio di classe/team:

- informano gli alunni circa le competenze e gli obiettivi di apprendimento attesi all'inizio delle unità di apprendimento;
- informano anticipatamente gli alunni circa gli obiettivi di apprendimento oggetto di verifica scritta o colloquio orale, le modalità` generali di svolgimento del colloquio o della verifica, i criteri per la valutazione degli esiti;
- informano gli alunni circa i risultati delle prove e definiscono tempi dedicati per una riflessioneindividuale e/o collegiale;

aiutano gli alunni a cogliere i motivi delle difficoltà e a individuare i modi e le azioni per migliorare il risultato.

# COMUNICAZIONE DELLA VALUTAZIONE ALLE FAMIGLIE

Secondo l'attuale quadro normativo, è comunicata alle famiglie

- la *valutazione degli apprendimenti*, ossia delle conoscenze e abilità disciplinari indicate negli obiettivi di apprendimento, elaborati dalla scuola e codificati nel curricolo di istituto sulla basedelle Indicazioni Nazionali;
- la *valutazione del comportamento*, cioè della partecipazione, dell'impegno manifestato, dell'interesse, del rispetto delle regole e dell'autonomia, come condizioni che rendono l'apprendimento efficace e formativo;
- la *certificazione delle competenze*, attraverso cui si attesta che cosa l'allievo sa (conoscenze), sa fare (abilità), in che condizione e contesto e con che grado di autonomia e responsabilità rispetto ad una competenza specifica e non a una disciplina (al termine della classe quinta della scuola primaria e della classe terza della scuola secondaria di primo grado)

Il nostro Istituto, per favorire i rapporti con le famiglie, adotta modalità di comunicazione efficaci e trasparenti in merito alla valutazione del percorso scolastico degli alunni (D. Lgs. 62/2017), in particolare:

Pubblica il Protocollo di Valutazione

Pubblica sul Registro elettronico gli esiti delle valutazioni quadrimestrali (con allegata eventuale segnalazione carenze)

Esplicita e condivide con le famiglie dei criteri di valutazione in occasione della presentazione del PTOF in avvio di anno scolastico

Apre il Registro elettronico alle famiglie

Condivide i criteri di valutazione con gli alunni per la promozione dell'autovalutazione

Prevede colloqui periodici

# VALUTAZIONE ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI (BES)

## ALUNNI CON DISABILITA':

Per gli alunni con disabilità la valutazione è strettamente correlata al percorso individuale e finalizzata a mettere in evidenza il percorso dell'alunno. Tenuto conto che non è possibile definire un'unica modalità` di valutazione degli apprendimenti, essa potrà essere:

- uguale a quella della classe
- in linea con quella della classe, ma con criteri personalizzati
- mista

La scelta verrà affidata al PEI di ogni singolo alunno.

Le alunne e gli alunni con disabilità sostengono le prove di esame al termine del primo ciclo di istruzione con la presenza fisica dell'insegnante di sostegno e con l'uso di attrezzature tecniche e sussidi didattici, nonché ogni altra forma di ausilio tecnico loro necessario, utilizzato nel corso dell'anno scolastico per l'attuazione del piano educativo individualizzato.

## ESAME DI STATO

Per lo svolgimento dell'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione, la Sottocommissione, sulla base del piano educativo individualizzato, relativo alle attività svolte, alle valutazioni effettuate e all'assistenza eventualmente prevista per l'autonomia e la comunicazione, predispone, se necessario, prove differenziate idonee a valutare il progresso dell'alunna o dell'alunno in rapporto alle sue potenzialità e ai livelli di apprendimento iniziali. Le prove differenziate hanno valore equivalente ai fini del superamento dell'esame e del conseguimento del diploma finale. Alle alunne e agli alunni con disabilità che non si presentano agli esami viene rilasciato un attestato di credito formativo. Tale attestato è comunque titolo per l'iscrizione e la frequenza della scuola secondaria di secondo grado ovvero dei corsi di istruzione e formazione

professionale, ai soli fini del riconoscimento di ulteriori crediti formativi da valere anche per percorsi integrati di istruzione e formazione.

## CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE

L'articolo 4, comma 5, del DM 742/2017, per le alunne e gli alunni con disabilità certificata prevede che il modello nazionale possa essere accompagnato, laddove necessario, da una nota esplicativa che rapporti il significato degli enunciati relativi alle competenze del profilo dello studente agli obiettivi specifici del piano educativo individualizzato. Ciò significa, ad esempio, che possono essere allegati al modello dei descrittori (es. rubriche, griglie) che declinano la padronanza delle competenze chiave, descritte dalle dimensioni del Profilo, in coerenza con il PEI, nei quattro livelli previsti dalla certificazione.

Una sezione (numero 10) del nuovo modello nazionale di piano educativo individualizzato (PEI) è dedicata alle eventuali note esplicative utili a rapportare il significato degli enunciati relativi alle Competenze di base e ai livelli raggiunti da ciascun alunno con disabilità agli obiettivi specifici del PEI, anche in funzione orientativa per il proseguimento degli studi nella scuola secondaria di secondo grado.

## INVALSI

Per gli alunni con disabilità il Consiglio di Classe può prevedere adeguati strumenti compensativi e/o misure dispensative per lo svolgimento delle prove INVALSI e, ove non fossero sufficienti, predisporre specifici adattamenti della prova – che sarà non necessariamente cartacea – ovvero l'esonero da una o più prove.

Per gli alunni con DSA sono previsti strumenti compensativi, se indicati nel PDP e abitualmente utilizzati nel percorso scolastico. Se la certificazione di disturbo specifico di apprendimento prevede la dispensa dalla prova scritta relativa alle lingue straniere, ovvero l'esonero dall'insegnamento delle lingue straniere, la prova INVALSI di lingua inglese non sarà sostenuta. Si fa infatti presente che gli alunni dispensati da una o più prove INVALSI, o che sostengono una o più prove differenziate in forma cartacea, secondo quanto previsto dal Consiglio di Classe, non riceveranno la certificazione delle competenze rilasciata dall'INVALSI ai sensi dell'art. 9, comma 3, lettera f) del D.lgs. n. 62/2017. In tali casi, sarà cura del Consiglio di Classe integrare, in sede di scrutinio

finale, la certificazione delle competenze rilasciata dalla scuola con puntuali elementi di informazione.

## ALUNNI CON DISTURBI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO (DSA)

La valutazione degli apprendimenti degli alunni con Disturbi Specifici di Apprendimento (DSA), incluse l'ammissione e la partecipazione all'esame finale del primo ciclo di istruzione, sono coerenti con il piano didattico personalizzato predisposto nella scuola primaria dai docenti contitolari della classe e nella scuola secondaria di primo grado dal consiglio di classe. Per la valutazione delle alunne e degli alunni con DSA certificati le istituzioni scolastiche adottano modalità che consentono all'alunno di dimostrare effettivamente il livello di apprendimento conseguito, mediante l'applicazione delle misure dispensative e degli strumenti compensativi indicati nel piano didattico personalizzato.

I docenti stabiliranno:

- le modalità di valutazione che consentano agli alunni con DSA di dimostrare il livello di apprendimento conseguito;
- le misure dispensative e gli strumenti compensativi consentiti;
- i contenuti orali sostitutivi della prova scritta di lingua straniera in presenza di dispensa dalla medesima;
- le attività che gli alunni svolgeranno in caso di esonero dall'insegnamento delle lingue straniere.

## ESAME DI STATO

Per l'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione la commissione può riservare alle alunne e agli alunni con DSA tempi più lunghi di quelli ordinari. Per tali alunne e alunni può essere consentita l'utilizzazione di apparecchiature e strumenti informatici solo nel caso in cui siano già stati impiegati per le verifiche in corso d'anno o comunque siano ritenuti funzionali allo svolgimento dell'esame, senza che venga pregiudicata la validità delle prove scritte. Per l'alunna o l'alunno la cui certificazione di disturbo specifico di apprendimento prevede la dispensa dalla prova scritta di lingua straniera, in sede di esame di Stato, la sottocommissione stabilisce.

## CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE

Per gli alunni con disturbi specifici dell'apprendimento (DSA), dispensati dalle prove scritte in lingua straniera, si fa riferimento alla sola dimensione orale di tali discipline. Per gli alunni con DSA, esonerati dall'insegnamento della lingua straniera, ai sensi del decreto ministeriale 12 luglio 2011, non viene compilata la relativa sezione.

## INVALSI

Le alunne e gli alunni con DSA partecipano alle prove standardizzate. Per lo svolgimento delle suddette prove il consiglio di classe può disporre adeguati strumenti compensativi coerenti con il piano didattico personalizzato. Le alunne e gli alunni con DSA dispensati dalla prova scritta di lingua straniera o esonerati dall'insegnamento della lingua straniera non sostengono la prova nazionale di lingua inglese. Nel diploma finale rilasciato al termine degli esami del primo ciclo e nelle tabelle affisse all'albo di istituto non viene fatta menzione delle modalità di svolgimento e della differenziazione delle prove.

## ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI NON CERTIFICATI

Gli alunni con BES privi di qualsiasi certificazione medica individuati dal consiglio per le notevoli difficoltà di apprendimento determinate da situazioni quali deprivazione sociale e culturale delle famiglie, situazioni relative alla gestione di dinamiche familiari complesse (es. alunni figli di genitori separati, in carcere) alunni stranieri, situazioni di natura fisico – biologica (alunno ospedalizzato o con patologie che comportano anche lunghe assenze), disagio comportamentale- relazionale, vengono valutati tenendo conto dei risultati riconducibili ai livelli essenziali di competenza disciplinare previsti per la classe. In particolare per gli alunni stranieri si fa riferimento alle indicazioni espresse dal MIUR (C.M. 24 del 2006).

Il Consiglio di Classe/L'Équipe pedagogica, relativamente ai percorsi personalizzati per gli alunni in situazione di svantaggio socio-economico, linguistico e culturale, in considerazione della caratteristica di temporaneità di tali percorsi:

- individua modalità di verifica dei risultati raggiunti che prevedano prove assimilabili a quelle del percorso comune;
- stabilisce livelli essenziali di competenze disciplinari che consentano di valutare la

contiguità con il percorso comune;

- definisce, sulla base dei livelli essenziali di competenze disciplinari, i contenuti della valutazione, curando principalmente il processo di apprendimento piuttosto che il prodotto elaborato.

Per gli alunni stranieri la valutazione si ispira ad una necessaria gradualità in rapporto al percorso educativo e formativo, al progredire dell'acquisizione della conoscenza della lingua italiana, alle potenzialità di apprendimento, agli interessi e alle attitudini, alla motivazione, all'impegno, ai progressi realizzati.

## ESAME DI STATO

Gli allievi con BES privi di certificazione svolgono le prove di esame come tutti gli altri.

## CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE

Per gli allievi con BES privi di certificazione è previsto il rilascio nelle stesse modalità degli altri.

## INVALSI

Gli allievi con bisogni educativi speciali non certificati partecipano alle prove Invalsi standardizzate, nello svolgimento delle quali non possono avvalersi di strumenti compensativi.

# SCUOLA dell'INFANZIA

# VALUTAZIONE SCUOLA DELL'INFANZIA

L'attività di valutazione nella Scuola dell'Infanzia risponde a una funzione formativa che riconosce, accompagna, descrive e documenta i processi di crescita. **Essa evita di classificare e giudicare le prestazioni dei bambini,** in quanto è orientata a esplorare e incoraggiare lo sviluppo di tutte le potenzialità di ogni singolo individuo. A tal proposito, infatti, si parla di cosiddetta "valutazione autentica" nella Scuola dell'Infanzia, atta a verificare non solo ciò che un bambino sa, ma ciò che "sa fare con ciò che sa", ed è fondata sull'utilizzo di conoscenze applicate alla realtà. Occorre sviluppare, quindi, una didattica per competenze che non punti solo al passaggio di conoscenze, ma miri a una formazione completa su tre livelli: sapere, saper fare, saper essere.

**Il processo valutativo si basa sull'osservazione**, sullo studio dei comportamenti durante lo svolgimento delle attività e sulla raccolta di tutto il materiale elaborato dal bambino. Mediante l'interpretazione dei dati ricavati, gli insegnanti hanno l'opportunità di regolare il proprio intervento educativo teso a stimolare nei discenti un miglioramento continuo.

L'osservazione, processo ragionato e strutturato, mai occasionale, è sistematica e quotidiana; investe sia le attività didattiche, con particolare attenzione al processo, sia le diverse attività di routine che scandiscono la giornata scolastica.

# AMBIENTE DI APPRENDIMENTO E SCELTE METODOLOGICHE

Il contesto di apprendimento, ricco di sollecitazioni, mira alla valorizzazione:

- dell'esperienza;
- dell'esplorazione;
- della dimensione affettiva e della vita di relazione (tra i bambini, con la natura, gli oggetti, l'arte, il territorio e le sue tradizioni), componenti essenziali del processo di crescita sul piano cognitivo;
- del gioco in tutte le sue forme ed espressioni (la strutturazione ludiforme dell'attività didattica assicura ai bambini esperienze di apprendimento in tutte le dimensioni della loro personalità).
- I docenti monitorano la maturazione delle competenze di ogni alunno, senza trascurare conoscenze e abilità;
- realizzano l'unitarietà dell'insegnamento, raccordando tra loro i campi di esperienza;
- curano il passaggio dal vissuto al rappresentato attraverso una pluralità di linguaggi (corporeo, grafico-pittorico-plastico, sonoro-musicale, multimediale);
- ricorrono alla strategia della narrazione e a tecniche di animazione alla lettura.

# VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO

La valutazione nella Scuola dell'Infanzia ha una funzione di carattere formativo che riconosce, accompagna, descrive e documenta i processi di crescita, orientando i bambini all'esplorazione ed incoraggiando lo sviluppo di tutte le loro potenzialità. Si basa sull'osservazione sistematica dei comportamenti, dei ritmi di sviluppo e degli stili di apprendimento con l'utilizzo di schede di osservazione, divise per fascia di età. Per i bambini cinquenni è prevista una scheda di passaggio, che viene consegnata ai docenti della scuola primaria

# SCUOLA PRIMARIA

# VALUTAZIONE SCUOLA PRIMARIA

La valutazione ha per oggetto il processo formativo e i risultati di apprendimento degli alunni, ha finalità formativa ed educativa, documenta lo sviluppo dell'identità personale e promuove la autovalutazione di ciascuno in relazione alle acquisizioni di conoscenze, abilità e competenze, concorrendo al miglioramento degli apprendimenti e al successo formativo. La valutazione degli apprendimenti nella scuola primaria concorre, insieme alla valutazione del processo formativo, alla maturazione progressiva dei traguardi di competenza definiti dalle Indicazioni Nazionali ed è coerente con gli obiettivi di apprendimento declinati nel curricolo di istituto. ((Art. 2, comma 1 Ordinanza MInisteriale n. 3 del gennaio 2025).

La valutazione degli apprendimenti nella scuola primaria concorre, insieme alla valutazione del processo formativo, alla maturazione progressiva dei traguardi di competenza definiti dalle Indicazioni Nazionali ed è coerente con gli obiettivi di apprendimento declinati nel curricolo di istituto. ((Art. 2, comma 2 Ordinanza Ministeriale n. 3 del gennaio 2025).

A decorrere dall'anno scolastico 2024/2025, la valutazione periodica e finale degli apprendimenti, ivi compreso l'insegnamento di educazione civica, delle alunne e degli alunni delle classi della scuola primaria è espressa con **giudizi sintetici** correlati alla descrizione dei livelli di apprendimento raggiunti, nella prospettiva formativa della valutazione e della valorizzazione del miglioramento degli apprendimenti. **I giudizi sintetici**, da riportare nel documento di valutazione per ciascuna disciplina del curricolo, ivi compreso l'insegnamento dell'educazione civica di cui alla legge 20 agosto 2019, n. 92, sono, in ordine decrescente:

1. OTTIMO
2. DISTINTO
3. BUONO
4. DISCRETO
5. SUFFICIENTE
6. NON SUFFICIENTE

# DESCRIZIONE DEL GIUDIZIO

## OTTIMO

L'alunno svolge e porta a termine le attività con autonomia e consapevolezza, riuscendo ad affrontare anche situazioni complesse e non proposte in precedenza.

E in grado di utilizzare conoscenze, abilità e competenze per svolgere con continuità compiti e risolvere problemi, anche difficili, in modo originale e personale.

Si esprime correttamente, con particolare proprietà di linguaggio, capacità critica e di argomentazione, in modalità adeguate al contesto.

## DISTINTO

L'alunno svolge e porta a termine le attività con autonomia e consapevolezza, riuscendo ad affrontare anche situazioni complesse.

È in grado di utilizzare conoscenze, abilità e competenze per svolgere con continuità compiti e risolvere problemi anche difficili.

Si esprime correttamente, con proprietà di linguaggio e capacità di argomentazione, in modalità adeguate al contesto.

## BUONO

L’alunno svolge e porta a termine le attività con autonomia e consapevolezza.

È in grado di utilizzare conoscenze, abilità e competenze per svolgere con continuità compiti e risolvere problemi.

Si esprime correttamente, collegando le principali informazioni e usando un linguaggio adeguato al contesto.

## DISCRETO

L’alunno svolge e porta a termine le attività con parziale autonomia e consapevolezza.

È in grado di utilizzare alcune conoscenze, abilità e competenze per svolgere compiti e risolvere problemi non particolarmente complessi.

Si esprime correttamente, con un lessico semplice e adeguato al contesto.

## SUFFICIENTE

L'alunno svolge le attività principalmente sotto la guida e con il supporto del docente.

È in grado di applicare alcune conoscenze e abilità per svolgere semplici compiti e problemi, solo se già affrontati in precedenza.

Si esprime con un lessico limitato e con qualche incertezza

## NON SUFFICIENTE

L'alunno non riesce abitualmente a svolgere le attività proposte, anche se guidato dal docente.

Applica solo saltuariamente conoscenze e abilità per svolgere alcuni semplici compiti.

Si esprime con incertezza e in maniera non adeguata al contesto.

# VALUATAZIONE FORMATIVA E FINALE

Nella valutazione periodica e finale, il livello di apprendimento deve essere riferito agli esiti raggiunti dall'alunno relativamente ai diversi obiettivi della disciplina: ciò consentirà di elaborare un giudizio che rispetta il percorso di ciascun alunno e consente di valorizzare i suoi apprendimenti, evidenziandone i punti di forza e quelli sui quali intervenire per ottenere un ulteriore potenziamento o sviluppo e garantire l'acquisizione degli apprendimenti necessari agli sviluppi. In questo senso, le Indicazioni Nazionali - come declinate nel Curricolo verticale di Istituto e nella programmazione annuale della singola classe - costituiscono il documento di riferimento principale per individuare e definire il repertorio degli obiettivi di apprendimento, oggetto della valutazione periodica e finale di ciascun alunno in ogni disciplina.

La valutazione in itinere resta espressa nelle forme che il docente ritiene opportune e che restituiscano agli alunni, in modo pienamente comprensibile, il livello di padronanza dei contenuti verificati, in conformità con i criteri e le modalità definiti dal Collegio dei docenti e inseriti nel Piano triennale dell'offerta formativa, come previsto dall'articolo 1, comma 2 del Decreto valutazione. La valutazione in itinere non è attività solo individuale ma è responsabilità collegiale dei docenti contitolari della classe e dunque deve essere condivisa nei linguaggi e nei contenuti e deve esserci corrispondenza tra quanto riportato nel documento di valutazione e quanto attestato in itinere. I docenti che svolgono insegnamenti curricolari per gruppi di alunne e di alunni, i docenti incaricati dell'insegnamento della religione cattolica e di attività alternative all'insegnamento della religione cattolica partecipano alla valutazione delle alunne e degli alunni che si avvalgono dei suddetti insegnamenti. I docenti di sostegno partecipano alla valutazione di tutte le alunne e gli alunni della classe; nel caso in cui a più docenti di sostegno sia affidato, nel corso dell'anno scolastico, la stessa alunna o lo stesso alunno con disabilità, la valutazione è espressa congiuntamente.

Rimangono confermate le norme sulla valutazione del comportamento (giudizio sintetico che fa riferimento allo sviluppo delle competenze di cittadinanza), sulla

valutazione dell'insegnamento della religione cattolica/attività alternativa (giudizio sintetico riferito all'interesse manifestato e ai livelli di apprendimento conseguiti con nota separata dal documento di valutazione) e sul **giudizio globale** (descrizione dei processi formativi in termini di progressi nello sviluppo culturale, personale e sociale e del livello globale di sviluppo degli apprendimenti conseguito).

# AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA

Gli alunni della Scuola Primaria sono ammessi alla classe successiva e alla prima classe di Scuola Secondaria di I Grado **anche in presenza di livelli di apprendimento parzialmente raggiunti** o non sufficienti. La non ammissione alla classe successiva è contemplata soltanto in casi eccezionali e comprovati da specifiche motivazioni. . (D. Lgs. 62/2017, all'art. 3) Deve essere deliberata all'unanimità dai docenti della classe in sede di scrutinio finale. A seguito della valutazione periodica e finale, la scuola comunica tempestivamente alle famiglie degli alunni interessati, gli eventuali livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o non sufficienti , per i quali adotta specifiche strategie di intervento **(comunicazione carenze)** al fine di migliorare i livelli di apprendimento e recuperare le carenze rilevate. Solo in **casi eccezionali e comprovati da specifica motivazione**, sulla base dei criteri definiti dal collegio dei docenti i docenti della classe, in sede di scrutinio finale presieduto dal dirigente scolastico o da suo delegato, possono **non ammettere l'alunna o l'alunno alla classe successiva**. La decisione è assunta all'**unanimità** e dovrà comunque garantire una sostanziale omogeneità anagrafica, all'interno del gruppo-classe. (**nota MIUR 1865 del 10/10/2017).**Ai fini della **non ammissione alla classe successiva** e alla prima classe della scuola secondaria di primo grado, vengono considerati casi di eccezionale gravità quelli in cui si registrino le seguenti condizioni:

1. assenze prolungate che compromettono la validità dell'anno scolastico e non permettono la raccolta di significativi elementi di valutazione;
2. gravi carenze delle abilità propedeutiche ad apprendimenti successivi (letto-scrittura,

calcolo, logica-matematica);

3. mancati processi di miglioramento cognitivo, pur in presenza di stimoli individualizzati:

- presenza di un PDP, redatto in tempi utili, sottoscritto da docenti e genitori in specifica seduta del Consiglio di Classe, come da verbale, e costantemente monitorato, come desumibile da registro docente/di classe;

- svolgimento di attività semplificate e attività di recupero desumibili e documentate nel registro docente/ di classe;

- recupero di prove scritte carenti, come desumibile dal registro docente/di classe
- coinvolgimento in attività extracurriculari individualizzate desumibili da registro e documenti interni dell'Istituto.
- eventuali riferimenti al parere condiviso di specialisti coinvolti;
- gravi carenze e assenza di miglioramento, pur in presenza di documentati stimoli individualizzati, relativamente agli indicatori del comportamento che attengono:
- alla convivenza civile,
- al rispetto delle regole,
- alla partecipazione,
- alla responsabilità,
- alla relazionalità,
- alla frequenza.

# CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE

La certificazione delle competenze è redatta in sede di scrutinio finale e rilasciata alle alunne e agli alunni al termine della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado **secondo i modelli nazionali allegati al DM 742/2017.** Gli stessi sono impiegati per alunni ed alunne con disabilità (D. Lgs. 62/2017, art. 9 comma 3.e) accompagnati, se necessario, da una nota esplicativa che rapporti il significato degli enunciati relativi alle competenze del Profilo dello studente agli obiettivi specifici del PEI (DM 742/2017, artt.3-4). La certificazione delle competenze **non è sostitutiva delle attuali modalità di valutazione e attestazione giuridica dei risultati scolastici** *(ammissione alla classe successiva, rilascio di un titolo di studio finale, ecc.)* ma accompagna e integra tali strumenti normativi, accentuando il carattere informativo e descrittivo del quadro delle competenze acquisite dagli allievi, ancorate a precisi indicatori dei risultati di apprendimento attesi. La certificazione avviene attraverso un giudizio descrittivo

A – Avanzato L'alunno/a svolge compiti e risolve problemi complessi, mostrando padronanza nell'uso delle conoscenze e delle abilità; propone e sostiene le proprie opinioni e assume in modo responsabile decisioni consapevoli

B – Intermedio L'alunno/a svolge compiti e risolve problemi in situazioni nuove, compie scelte consapevoli, mostrando di saper utilizzare le conoscenze e le abilità acquisite

C – Base L'alunno/a svolge compiti semplici anche in situazioni nuove, mostrando di possedere conoscenze e abilità fondamentali e di saper applicare basilari regole e procedure apprese

D – Iniziale L'alunno/a, se opportunamente guidato/a, svolge compiti semplici in situazioni note

# VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO

La valutazione del comportamento viene espressa collegialmente dai docenti attraverso un giudizio sintetico riportato sul documento di valutazione e si riferisce allo sviluppo delle competenze di educazione civica (Legge 92/2019)

I criteri per la valutazione del comportamento e le modalità di espressione del giudizio sono deliberate dal Collegio Docenti e sono parte integrate del presente documento

# VALUTAZIONE EDUCAZIONE CIVICA

Secondo le disposizioni della legge 20 agosto 2019, n.92, che trovano conferma nella revisione ministeriale del 2024, l'insegnamento trasversale dell'educazione civica è oggetto di valutazioni periodiche e finali, previste dal DPR 22 giugno 2009, n. 122, con l'attribuzione di un voto in decimi, per la scuola secondaria e in giudizi per la primaria. In sede di scrutinio il docente cui sono stati affidati compiti di coordinamento acquisisce dai docenti del team gli elementi conoscitivi, desunti dalle prove **effettuate, e valutando anche la partecipazione dell'alunno alle attività proposte, per proporre il voto da assegnare all'insegnamento di educazione civica.**

**Per la valutazione, che deve** essere coerente con le competenze, abilità e conoscenze indicate nella programmazione per l'insegnamento della disciplina, saranno condivise rubriche e griglie di osservazione, pensate per i percorsi interdisciplinari, al fine di valutare il conseguimento di conoscenze, abilità e competenze previste per l'educazione civica. Il voto di educazione civica concorre a pieno all'ammissione alla classe successiva

# VALUTAZIONE ESTERNA: INVALSI

La valutazione esterna è obbligatoria ed è a cura del servizio nazionale INVALSI (Istituto Nazionale per la Valutazione del Sistema dell'Istruzione) per le classi seconde e quinte della Scuola Primaria e terze della Secondaria di I Grado.

L'articolo 4 del D.lgs. 62/2017 conferma la presenza in modalità cartacea della prova d'Italiano e Matematica nelle classi II e V Primaria e, solo nella classe quinta, di una prova di Inglese sulle abilità di comprensione e uso della lingua, coerente con il QCER (Quadro Comune Europeo di Riferimento delle lingue).

scuola secondaria
primo grado

# VALUTAZIONE SCUOLA SECONDARIA

Nella scuola secondaria di primo grado la “valutazione periodica ed annuale degli apprendimenti degli alunni sono effettuati mediante l'attribuzione di voti espressi in decimi e illustrate con giudizio analitico sul livello globale di maturazione raggiunto dall'alunno.”

Il voto disciplinare di fine quadrimestre esprime la sintesi valutativa di:

- esiti di apprendimento raggiunti rispetto agli standard attesi;
- progresso conseguito rispetto alla situazione di partenza;
- impiego pieno o parziale delle potenzialità personali;
- organizzazione del lavoro (autonomia e metodo di studio).

Si stabilisce che: nella *scuola secondaria di primo grado* i voti sono compresi tra il quattro e il dieci.

La valutazione è effettuata collegialmente dal consiglio di classe. I docenti che svolgono insegnamenti curricolari per gruppi di alunne e di alunni, i docenti incaricati dell'insegnamento della religione cattolica e di attività alternative all'insegnamento della religione cattolica, partecipano alla valutazione delle alunne e degli alunni che si avvalgono dei suddetti insegnamenti.

I docenti, anche di altro grado scolastico, che svolgono attività e insegnamenti per tutte le alunne e tutti gli alunni o per gruppi degli stessi, finalizzati all'ampliamento e all'arricchimento dell'offerta formativa, forniscono elementi conoscitivi sull'interesse manifestato e sul profitto conseguito da ciascun alunno.

Le operazioni di scrutinio sono presiedute dal dirigente scolastico o da suo delegato. Sono oggetto di valutazione le attività svolte nell'ambito dell’Educazione Civica”.

I docenti di sostegno partecipano alla valutazione di tutte le alunne e gli alunni della classe; nel caso in cui a più docenti di sostegno sia affidato, nel corso dell'anno scolastico, la stessa alunna o lo stesso alunno con disabilità, la valutazione è espressa congiuntamente. Relativamente alla valutazione dell'insegnamento della religione cattolica, la valutazione delle attività alternative, per le alunne e gli alunni

che se ne avvalgono, è resa su una nota distinta con giudizio sintetico sull'interesse manifestato e i livelli di apprendimento conseguiti

# VALUTAZIONE COMPORTAMENTO

La legge 1° ottobre 2024, n. 150 ha apportato significative novità anche in tema di valutazione del comportamento per gli alunni della scuola secondaria di primo grado, innovando l'articolo 6 del decreto legislativo n. 62/2017, in termini di modalità di valutazione e di ammissione alla classe successiva o all'esame di Stato. Il comportamento degli alunni viene valutato con voto in decimi che sostituisce il giudizio sintetico previsto in precedenza. Così come per la valutazione degli apprendimenti, ciascuna istituzione scolastica delibera, a norma dell'articolo 4 del DPR 275/1999, i criteri di valutazione (es. tramite griglie, tabelle e rubriche di valutazione), tenendo a riferimento lo sviluppo delle competenze di cittadinanza, lo Statuto delle studentesse e degli studenti, il Patto educativo di corresponsabilità e i regolamenti approvati dalle istituzioni scolastiche.

Il voto di comportamento attribuito nello scrutinio finale deve tenere conto dell'intero anno scolastico, anche in riferimento a eventuali episodi che possono aver determinato l'applicazione di sanzioni disciplinari (Art. 5, cc. 1 e 2, O.M. 2025 ) Esso costituisce un elemento determinante per la non ammissione dell'alunno alla classe successiva o all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo. **Infatti, nel caso in cui il consiglio di classe attribuisca nello scrutinio finale un voto inferiore a sei decimi, è disposta la non ammissione dell'alunno**, anche in presenza di una valutazione pari o superiore a sei decimi nelle discipline del curricolo. (Art. 5, c. 3, O.M. 2025 )

La valutazione del comportamento è oggetto di attenta osservazione da parte dei docenti quale indicatore importante per comprendere eventuali situazioni problematiche o di disagio che saranno considerate per opportuni interventi di aiuto E' importante focalizzare l'attenzione, oltre che sull'effettivo rispetto delle

regole, sulla comprensione, condivisione e assimilazione dei valori positivi che le sottendono. Difatti i criteri per la valutazione del comportamento sono chiari, condivisi e spiegati agli studenti per favorire una valutazione trasparente e costruttiva

Riflettere sul proprio comportamento e sul modo di far fronte ai propri doveri e alle proprie responsabilità costituisce un importante indice di maturazione dell'identità personale nell'ambito delle relazioni con gli altri

# AMMISSIONE CLASSE SUCCESSIVA

Gli alunni della scuola secondaria di primo grado, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo n. 62/2017, sono ammessi alla classe successiva o all'esame di Stato anche in **presenza di livelli di apprendimento parzialmente raggiunti** o mancata acquisizione dei predetti livelli di apprendimento, purchè presentino un livello di maturazione socio-cognitiva tale da consentirne il recupero, tramite le attività appositamente organizzate dall'Istituzione scolastica.

**I Consigli di Classe**, per l'ammissione o la non ammissione alla classe successiva o all' esame di Stato, tengono conto:

a) del progresso rispetto alla situazione di partenza;

b) del grado di conseguimento degli obiettivi del curricolo esplicito (profitto nelle discipline);

c) del grado di conseguimento del curricolo trasversale (metodo di studio e di lavoro, capacità di comunicazione, capacità logiche);

d) del grado di conseguimento del curricolo implicito (frequenza e puntualità, interesse e impegno nella partecipazione al dialogo educativo, rispetto dei doveri scolastici, collaborazione con i compagni e i docenti, rispetto delle persone, dell'ambiente scolastico, del Regolamento interno d'Istituto);

e) dei risultati conseguiti nelle attività di recupero e/o di sostegno organizzate dalla Scuola;

f) del curriculum scolastico (per l'ammissione all'esame di Stato);

g) della possibilità dell'alunno di completare il raggiungimento degli obiettivi formativi e di contenuto propri delle discipline dell'anno in corso nell'anno scolastico successivo, valutandone con attenzione le capacità e le attitudini (il consiglio deve reputare l'alunno in grado di affrontare gli insegnamenti della classe successiva);

h) di ogni altro elemento di giudizio di merito.

Dopo attenta valutazione dei parametri indicati e di ogni altro elemento a sua disposizione per la valutazione complessiva dell'alunno, il Consiglio di Classe assegna i voti, e delibera l'ammissione o la non ammissione motivata alla classe successiva o all'esame di Stato. L'ammissione può avvenire anche in presenza di votazioni inferiori a sei decimi, che vanno riportate nel documento di valutazione e comunicate alla famiglia dell'alunno/a interessati.

La non ammissione è deliberata dal Consiglio di classe, con giudizio dello stesso formulato all'unanimità o a maggioranza, dopo analisi attenta e scrupolosa della personalità scolastica dell'alunno, tenuto conto dei seguenti criteri:

• quando in presenza di materie con valutazione definitiva di insufficiente, il livello di preparazione complessiva nelle discipline interessate e il livello di maturazione siano tali da non consentire, né con gli interventi di recupero programmati dalla Scuola né con lo studio personale, il raggiungimento dei livelli di apprendimento previsti, propri delle discipline interessate, per l'ammissione alla classe successiva;

• quando l'alunno, che ha il dovere di frequentare e di studiare tutte le discipline del curricolo obbligatorio, malgrado le sollecitazioni dei docenti, si rifiuta sistematicamente di seguire e di studiare anche una sola disciplina obbligatoria, di sottoporsi costantemente alle interrogazioni orali, di partecipare alle verifiche scritte di detta disciplina o, partecipandovi, consegna foglio bianco o non svolge il compito scritto assegnato. In tale caso, l'alunno è soggetto altresì a sanzione disciplinare;

quando l'alunno ha insufficienze molto gravi (voto in decimi inferiore a quattro) per un massimo di quattro discipline e un livello di maturazione tali da non consentire il recupero dei livelli minimi di apprendimento previsti, né con gli interventi programmati dalla Scuola né con lo studio personale;

• quando l'alunno presenta insufficienze gravi (voto uguale a cinque) in almeno cinque discipline, determinate da carenze profonde, tali da impedire la frequenza proficua della classe successiva, accompagnate ad un giudizio negativo sulla partecipazione al dialogo educativo e all'attività didattica.

La non ammissione alla classe successiva o all'esame di Stato è deliberata dal Consiglio di classe, in modo automatico, in uno dei seguenti casi:

a) quando l'alunno ha superato il limite delle assenze previsto dalla legge (un quarto di assenze rispetto al monte ore annuale obbligatorio delle discipline), ferme restando le deroghe stabilite nella Carta dei servizi della Scuola e il possesso da parte del consiglio di classe di quegli elementi utili alla valutazione.

b) quando l'alunno sia in corso nella sanzione prevista dallo Statuto delle studentesse e degli studenti, nei confronti di coloro cui è stata irrogata la sanzione disciplinare di esclusione dallo scrutinio finale (articolo 4. Commi 6 e 9 bis del DPR n. 249/1998).

# VALIDITA' ANNO SCOLASTICO

Ai fini della validità dell'anno scolastico è richiesta la frequenza di almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato che tiene conto delle discipline e degli insegnamenti oggetto di valutazione periodica e finale da parte del consiglio di classe. Si propone la deroga per gravi problemi familiari e per gravi casi di salute la cui certificazione medica deve riportare con chiarezza i giorni di assenza per malattia e deve essere presentata a scuola al rientro degli alunni. Al fine di permettere alle famiglie una valutazione adeguata della frequenza minima richiesta all'alunno/a, si forniscono di seguito i dati numerici relativi al monte ore annuo personalizzato di riferimento per ciascun corso in modo da poter calcolare la percentuale di ore di assenza.

| CLASSI | MONTE ORE ANNUO | ORE MAX ASSENZA PER AMMISSIONE SCRUTINIO |
|---|---|---|
| 1^-2^-3^ | 960 TEMPO ORDINARIO | 240 |
| 1^-2^-3^ | 1024 INDIRIZZO MUSICALE | 256 |

Per gli alunni che non si avvalgano dell'insegnamento dell'IRC con derivante regolare permesso annuale di uscita anticipata, o entrata posticipata, concessa sulla base di espressa richiesta risultante agli atti della Scuola, nel conteggio finale non confluiscono n. 33 ore totali di non presenza alle lezioni. Il Collegio dei docenti, con propria delibera, può stabilire eventuali deroghe al limite minimo di frequenza previsto per accertare la validità dell'anno scolastico. Tali deroghe possono essere individuate per casi eccezionali, debitamente documentati, a condizione che la frequenza effettuata dall'alunna o dall'alunno consenta al consiglio di classe di acquisire gli elementi necessari per procedere alla valutazione finale.

Come già previsto l'istituzione scolastica comunica all'inizio dell'anno scolastico agli alunni e alle loro famiglie il relativo orario annuale personalizzato e il limite minimo delle ore di presenza che consenta di assicurare la validità dell'anno; inoltre, rende note le deroghe al limite di ore di frequenza deliberate dal collegio dei docenti.

## CRITERI DEROGHE ASSENZE

La deroga al limite del monte ore annuale personalizzato, stabilita dal Collegio dei Docenti, viene applicata in casi eccezionali e motivati per assenze documentate e continuative, a condizione, comunque, che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del Consiglio di Classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati.

I criteri individuati sono i seguenti:

1. gravi motivi di salute, terapie e/o cure programmate (ricovero ospedaliero o cure domiciliari, in forma continuativa o ricorrente, visite specialistiche ospedaliere e day hospital, anche riferite ad un giorno);
2. gravi motivi personali e/o di famiglia (attivazione di separazione dei genitori in coincidenza con l'assenza; gravi patologie dei componenti del nucleo familiare, lutto in famiglia, provvedimenti dell'autorità giudiziaria, trasferimento della famiglia, rientro nel paese d'origine per motivi legali o per inderogabili motivi di famiglia) autocertificati da un genitore e notificati al Dirigente Scolastico.
3. assenza derivante da sanzione disciplinare di sospensione con obbligo di frequenza.
4. partecipazione ad attività sportive ed agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal CONI e a carattere nazionale.
5. adesione a confessioni religiose che prevedono l'astensione alla frequenza scolastica in giorni specifici;

Nel caso in cui non sia possibile procedere alla valutazione, il Consiglio di Classe accerta e verbalizza, nel rispetto dei criteri definiti dal Collegio dei Docenti, la non validità dell'anno scolastico e delibera conseguentemente la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale del primo ciclo di istruzione.

## VALUTAZIONE ESTERNA: INVALSI

Le prove INVALSI di Italiano, Matematica e Inglese per gli alunni di terza della Scuola Secondaria di I Grado si svolgono on-line (CBT). Gli esiti delle prove, che mirano alla rilevazione nazionale degli apprendimenti degli alunni, rientrano nell'attività ordinaria dell'Istituto.

Le informazioni sugli apprendimenti riferiti alle discipline prese in esame, unitamente ad altri elementi conoscitivi, costituiscono la base per l'attuazione di processi di autovalutazione e di miglioramento dell'Istituzione. Esse si svolgono entro il mese di aprile di ciascun anno scolastico e sono somministrate in un arco temporale di durata variabile

La partecipazione alle prove INVALSI è un requisito indispensabile per l'ammissione all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo d'istruzione; i livelli, in forma descrittiva, conseguiti da ogni alunna alunno nelle prove di italiano e matematica sono allegati a cura di INVALSI, alla certificazione delle competenze, unitamente alla certificazione delle abilità di comprensione e uso della lingua inglese.

Per quanto riguarda l'inglese, l'INVALSI accerta, in coerenza con i traguardi fissati dalle Indicazioni nazionali per il curricolo i livelli di apprendimento attraverso la somministrazione di prove centrate sulle abilità di comprensione e uso della lingua. La prova INVALSI di inglese per il terzo anno della scuola secondaria di primo grado è finalizzata ad accertare i livelli di apprendimento riferiti alle abilità di comprensione e uso della lingua, in coerenza con il livello A2 QCER, così come previsto dalle Indicazioni nazionali per il curricolo. La prova riguarda la comprensione della lingua scritta *(reading)* e orale *(listeningi* e l'uso della Lingua. Per le alunne e gli alunni assenti per gravi motivi documentati è prevista l'organizzazione di una sessione suppletiva (articolo 7. comma 4) che si svolgerà con le stesse modalità previste per le sessioni ordinarie in un arco temporale comunicato dall' lNVALSI.

# ESAME DI STATO

L'ammissione all'esame di Stato è disposta previo l'accertamento di:

- prescritta frequenza (almeno tre quarti dell'orario annuale), salvo motivate deroghe approvate dal Collegio Docenti;
- assenza dell'irrogazione della sanzione disciplinare di esclusione dallo scrutinio finale (DPR 249/1998, art. 4 e 9 bis)
- partecipazione alle prove nazionali di Italiano, Matematica e Inglese predisposte dall'Invalsi e svolte entro il mese di aprile (D.Lgs. 62/2017; DM 741/2017).
- voto comportamento superiore a sei decimi

  Sono ammessi anche gli alunni ai quali in sede di scrutinio finale è attribuita una valutazione con voto inferiore a 6/10 in una o più discipline, per i quali siano state

attivate strategie di miglioramento dei livelli di apprendimento. Le insufficienze sono riportate nel documento di valutazione.

La non ammissione all'Esame di Stato deve essere deliberata dal Consiglio di classe a maggioranza, dopo avere attentamente valutato il quadro complessivo della situazione dell'alunno e tenendo conto dei seguenti criteri di valutazione:

- carenze nelle abilità fondamentali
- mancato raggiungimento degli obiettivi formativi e di apprendimento
- mancati progressi rispetto al livello di partenza
- inadeguato livello di maturazione
- mancato studio sistematico delle discipline
- scarsi interesse e partecipazione a seguire le lezioni
- mancanza di impegno
- assenze superiori ad ¼ dell'orario annuale (ai sensi del D. Lgs. 59/2004 art.11 comma1), salvo diversa delibera del Consiglio di classe in considerazione delle deroghe approvate dal collegio dei docenti In caso di delibera di non ammissione, la segreteria della scuola comunicherà alla famiglia la deliberazione del Consiglio di classe prima dell'affissione dei tabelloni e della pubblicazione on line dei risultati dello scrutinio.
- Il voto di ammissione o di non ammissione all'esame di Stato è espresso dal Consiglio di Classe in decimi.

# CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE

L'articolo 9 del decreto legislativo n. 62/2017 indica la finalità e i tempi di rilascio della certificazione delle competenze. La certificazione delle competenze è redatta in sede di scrutinio finale e rilasciata alle alunne e agli alunni al termine della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado (in quest'ultimo caso soltanto ai candidati che hanno superato l'esame di Stato). La certificazione descrive il progressivo sviluppo dei livelli di competenza chiave e delle competenze di cittadinanza a cui l'intero processo di insegnamento/apprendimento è mirato, anche sostenendo e orientando gli alunni verso la scuola del Secondo ciclo di

istruzione attraverso anche l'attestazione dell'acquisizione di eventuali competenze nello svolgimento di attività scolastiche e/o extrascolastiche nell'ambito di progettualità inserite nel PTOF.

- Il documento di certificazione delle competenze è consegnato ai genitori degli alunni insieme al Diploma di Licenza, nella scuola Secondaria di primo grado.
- La certificazione delinea i risultati del processo formativo secondo una valutazione complessiva in ordine alla capacità di impiegare i saperi acquisiti per affrontare compiti, problemi, complessi e nuovi, reali e simulati, ed espresso attraverso quattro distinti indicatori di padronanza (iniziale, base, intermedio, avanzato).
- L'accertamento delle competenze è effettuato attraverso l'osservazione sistematica, la proposta di compiti esperti, autentici e di realtà (disciplinari, interdisciplinari), autobiografie cognitive, rubriche di valutazione condivise.
- Gli elementi raccolti concorrono a stabilire i livelli da certificare in uscita.

# RIFERIMENTI NORMATIVI

- CM n. 31 del 18/04/2012 - *Revisione delle Indicazioni nazionali per la scuola dell'infanzia e per il primo ciclo di istruzione;*
- Indicazioni nazionali per il *curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo d'istruzione* – 2012;
- D.lgs 62/17 - *Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato* con le modifiche introdotte, da ultimo, dalla L. 150/24;
- Decreto ministeriale 3 ottobre 2017, n. 741. *Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione*;
- D.M. 742 del 3/10/2017 *Finalità della certificazione delle competenze;*
- Decreto del Ministro dell'istruzione e del merito 30 gennaio 2024, n. 14, *recante "Adozione dei modelli di certificazione delle competenze"*
- Indicazioni nazionali e nuovi scenari – 2018;
- Legge 92/2019 – *Introduzione all'insegnamento dell'Educazione Civica*;
- OM n. 172/2020 – **Abrogata**
- OM 3/25 - *Valutazione periodica e finale degli apprendimenti nella scuola primaria e valutazione del comportamento nella scuola secondaria di primo grado ;*
- Allegato A OM 3/25 - *Descrizione dei giudizi sintetici per la valutazione degli apprendimenti nella scuola primaria*;
- Nota 2867/25 - *Indicazioni in merito alla valutazione periodica e finale degli apprendimenti nella scuola primaria e alla valutazione del comportamento nella scuola secondaria di primo grado*.

## Sommario


*PREMESSA* ..... ***3***

*OGGETTO E FINALITA'* ..... ***4***

*CHE COSA SI VALUTA* ..... ***6***

*CHI VALUTA* ..... ***7***

*GLI AGGETTIVI DELLA VALUTAZIONE* ..... ***8***

*LE FASI DELLA VALUTAZIONE* ..... ***9***

**VALUTAZIONE DIAGNOSTICA O INIZIALE** ..... **9**

**VALUTAZIONE INTERMEDIA E FORMATIVA** ..... **9**

**VALUTAZIONE SOMMATIVA O FINALE** ..... **10**

*STRUMENTI DELLA VALUTAZIONE* ..... ***11***

*PROVE COMUNI PER CLASSI PARALLELE* ..... ***12***

**Agli alunni con disabilità** ..... **12**

**Agli alunni con Bisogni Educativi Speciali** ..... **12**

*COINVOLGIMENTO E RESPONSABILIZZAZIONE ALUNNI* ..... ***13***

*COMUNICAZIONE DELLA VALUTAZIONE ALLE FAMIGLIE* ..... ***14***

*VALUTAZIONE ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI BES* ..... ***15***

**ALUNNI CON DISABILITA':** ..... **15**

**ESAME DI STATO:** ..... 15

CERTIFICAZIONE COMPETENZE: ..... 16

**INVALSI:** ..... 16

**ALUNNI CON DISTURBI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO (DSA)** ..... **17**

**ESAME DI STATO** ..... 17

CERTIFICAZIONE COMPETENZE: ..... 18

**INVALSI** ..... 18

**ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI NON CERTIFICATI** ..... **18**

**ESAME DI STATO** ..... 19

CERTIFICAZIONE COMPETENZE: ..... 19

Per gli allievi BES privi di certificazione e' previsto il rilascio nelle stesse modalita' degli altri. ..... 19

**INVALSI** ..... 19

*VALUTAZIONE SCUOLA DELL'INFANZIA* ..... ***21***

AMBIENTE D' APPRENDIMENTO E SCELTE METODOLOGICHE ..... **22**

VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO ..... **22**

*VALUTAZIONE SCUOLA PRIMARIA* ..... ***24***

DESCRIZIONE DEL GIUDIZIO ..... **25**

VALUATAZIONE FORMATIVA E FINALE ..... **28**

AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA....29
CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE....31
VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO....32
VALUTAZIONE EDUCAZIONE CIVICA....32
VALUTAZIONE ESTERNA: INVALSI....33
*VALUTAZIONE SCUOLA SECONDARIA*....*35*
VALUTAZIONE COMPORTAMENTO....36
AMMISSIONE CLASSE SUCCESSIVA....37
VALIDITA' ANNO SCOLASTICO....39
CRITERI DEROGHE ASSENZE....40
VALUTAZIONE ESTERNA: INVALSI....41
ESAME DI STATO....42
CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE....43
***RIFERIMENTI NORMATIVI***....***45***